



Agenzia delle Entrate

Attuazione della disciplina di cui all'art. 8 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Allo scopo di consentire alle imprese con attività internazionale di esercitare la facoltà di accedere alla procedura di ruling internazionale disciplinata dall'art. 8 del d.l. 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in ottemperanza a quanto stabilito al comma 5 dello stesso articolo 8,

DISPONE:

1. *Definizioni*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

a) per “impresa con attività internazionale” deve intendersi:

1. qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:
 - si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
 - il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
 - abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties;
2. ovvero qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi;

b) per “competente ufficio dell'Agenzia delle entrate” deve intendersi:

3. l'Ufficio Ruling Internazionale Centro-sud della Direzione Centrale Accertamento – Settore Soggetti di grandi dimensioni – con sede a Roma, per le richieste di accesso alla procedura di ruling internazionale presentate da soggetti aventi il domicilio fiscale proprio o della propria stabile organizzazione nelle seguenti regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia;

4. l'Ufficio Ruling Internazionale Nord della Direzione Centrale Accertamento – Settore Soggetti di grandi dimensioni – con sede a Milano, per le richieste di accesso alla procedura di ruling internazionale presentate da soggetti aventi il domicilio fiscale proprio o della propria stabile organizzazione nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

2. Avvio della procedura

Al fine di avere accesso alla procedura di ruling internazionale l'impresa con attività internazionale deve indirizzare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita istanza su carta libera da inoltrarsi in plico non imbustato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

A pena di inammissibilità, l'istanza deve:

- a) riportare la denominazione dell'impresa, la sua sede legale o il suo domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il suo codice fiscale e/o la sua partita IVA e, eventualmente, l'indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall'impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura stessa. In caso di istanza presentata da impresa non residente, dovranno essere altresì indicati l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le generalità e l'indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura;
- b) recare in allegato documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 1;
- c) recare chiara indicazione dell'oggetto del ruling il quale può essere alternativamente costituito da:
 1. la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
 2. l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti;
 3. l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti;
 4. l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- d) essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

3. Istanza avente ad oggetto il valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

L'istanza di cui al precedente articolo 2, avente ad oggetto il valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

- a) deve indicare dettagliatamente i beni o servizi oggetto delle operazioni di cui al comma 1 e la tipologia di dette operazioni;
- b) deve indicare le società non residenti con le quali dette operazioni sono effettuate, nonché le ragioni per le quali il rapporto intercorrente tra di esse e l'impresa residente configura una delle situazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) deve illustrare i criteri ed i metodi di determinazione del valore normale delle operazioni di cui alla lettera a) e le ragioni per cui ritiene che essi siano conformi alla legge;
- d) può essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta opportuna.

4. *Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti*

L'istanza di cui al precedente articolo 2, avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti:

- a) deve indicare dettagliatamente il caso in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura di ruling internazionale;
- b) deve indicare i soggetti non residenti destinati a percepire o erogare dividendi, interessi o royalties;
- c) deve illustrare la soluzione che intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui ritiene che essa sia conforme alla legge;
- d) può essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta opportuna.

5. *Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti*

L'istanza di cui al precedente articolo 2, avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti:

- a) deve indicare dettagliatamente il caso in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura di ruling internazionale;
- b) deve indicare i soggetti non residenti destinati a percepire o erogare i componenti reddituali;
- c) deve illustrare la soluzione che intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui ritiene che essa sia conforme alla legge;
- d) può essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta opportuna.

6. *Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente*

L'istanza di cui al precedente articolo 2, avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente:

- a) deve indicare dettagliatamente il caso in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura di ruling internazionale;
- b) deve indicare gli elementi identificativi della stabile organizzazione in un altro Stato dell'impresa residente istante ovvero, in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'impresa non residente, gli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), secondo periodo;
- c) deve illustrare la soluzione che intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui ritiene che essa sia conforme alla legge;
- d) può essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta opportuna.

7. Rigetto dell'istanza inammissibile

Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate comunica all'impresa l'inammissibilità dell'istanza, entro trenta giorni dal suo ricevimento, quando ravvisi carenza degli elementi essenziali di cui all'art. 2.

Non può essere comunque dichiarata inammissibile l'istanza qualora sia possibile desumere, con ulteriore attività istruttoria, la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 1. In presenza di ulteriore attività istruttoria, il termine utile per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa.

8. Svolgimento della procedura

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dall'ultimazione dell'attività istruttoria di cui all'art. 7, comma 2, quando non abbia provveduto ai sensi dell'art. 7, comma 1, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invita l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio, che potrà articolarsi in più incontri e che deve concludersi entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Nel corso del procedimento, funzionari ed impiegati dell'Agenzia possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.

Di ogni attività svolta in contraddittorio è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

Qualora il completamento dell'attività istruttoria richieda l'attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi paesi, il termine di conclusione della procedura indicato al comma 1 del presente articolo, deve intendersi ampliato per un periodo di tempo pari a quello necessario per l'ottenimento delle informazioni richieste all'amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la collaborazione.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione congiunta del responsabile dell'ufficio competente e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa, di un accordo nel quale:

- a) sono definiti i criteri ed i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni dedotte nell'istanza di cui all'art. 3;
- b) vengono definiti i criteri di applicazione della normativa di riferimento, in tutti gli altri casi.

L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di tempo stabilito dall'art. 8, comma 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269.

L'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo è fatto constare mediante processo verbale.

9. Verifica dell'accordo

Al fine di:

- a) verificare il rispetto dei termini dell'accordo sottoscritto;
- b) accertare di iniziativa il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo,

l'accordo stesso prevede, a carico dell'impresa, l'onere di:

- a) predisporre e mettere a disposizione dei competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, periodicamente, ovvero dietro specifica richiesta, documentazione ed elementi informativi;
- b) consentire ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, previo accordo con l'impresa, di disporre l'accesso di propri funzionari ed impiegati presso la sede di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili.

10. Violazione totale o parziale dell'accordo

Qualora a seguito dell'esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 9, o quando anche per altra via sia stato accertato che i termini dell'accordo sottoscritto non sono stati rispettati, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, con atto motivato da notificare con raccomandata, ne dà comunicazione all'impresa invitandola a far pervenire, entro trenta giorni dalla data di notifica, eventuali memorie a difesa del proprio operato.

Qualora le memorie presentate dall'impresa siano considerate inidonee a smentire la denunciata violazione dell'accordo, ovvero, quando sia vanamente decorso il termine di trenta giorni assegnato all'impresa per la presentazione delle memorie stesse, l'accordo si considera risolto, eventualmente parzialmente, a decorrere dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante violazione dell'accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell'accordo medesimo.

11. Modifica dell'accordo

Qualora a seguito dell'esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 9, o quando anche per altra via sia stato accertato che sono mutate le condizioni di fatto o di

diritto su cui l'accordo si basa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invita l'impresa per la sottoscrizione della modifica dell'accordo. Nel caso in cui a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell'accordo, l'accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di notifica dell'invito di cui al precedente periodo.

Con istanza motivata e circostanziata, da inoltrarsi in plico non imbustato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell'accordo, la modificazione del medesimo, quando si verifichino circostanze non previste né altrimenti prevedibili ovvero sostanziali mutamenti di quelle iniziali, parimenti non previsti né altrimenti prevedibili, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo. Qualora l'accordo che si reputi necessario modificare abbia ad oggetto il valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'istanza deve contenere precisa indicazione delle modifiche che si intende apportare ai criteri ed ai metodi di calcolo e delle operazioni in relazione alle quali apportare tali modifiche. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invita l'impresa per la sottoscrizione della modifica dell'accordo. Nel caso in cui, a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell'accordo, l'accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di ricezione della richiesta formulata dall'impresa.

Nella fase istruttoria finalizzata alla modifica dell'accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8.

La modifica dell'accordo deve essere firmata entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al primo comma ovvero dalla data di ricezione della richiesta di cui al secondo comma.

12. Rinnovo dell'accordo

Almeno novanta giorni prima della scadenza dell'accordo, con domanda in carta libera da inoltrarsi in plico non imbustato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'impresa può richiedere il rinnovo dei termini dello stesso al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Almeno quindici giorni prima della scadenza dell'accordo medesimo, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate comunica per iscritto il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. Al fine di valutare l'opportunità di acconsentire al rinnovo dell'accordo, il competente ufficio dell'Agenzia può:

- a) procedere alla richiesta di documentazione, dati ed informazioni;
- b) invitare la parte istante a presentarsi a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo procuratore allo scopo di ottenere documentazione, dati ed informazioni ovvero chiarimenti relativi agli stessi;
- c) procedere ad accessi ai fini e con le modalità di cui all'art. 8, commi 2 e 3.

Motivazioni.

L'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito a favore delle imprese con attività internazionale, la facoltà di accedere ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

Con la medesima norma (comma 5) il direttore dell'Agenzia delle entrate e' stato delegato a emanare apposito provvedimento per stabilire le procedure ed i termini della procedura.

Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4].

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Ruling internazionale

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 8);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (artt. 9, 44, 45, 47, 89, 96, 97, 98, 108, 110, 167, 168 e 169);

Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano.

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.